

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 novembre 2024, n. 540 **SAN NICOLA HOME SRL (P.Iva 08382080722) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità dalla S.A.I.A. - Società Servizi Assistenza Integrata per Anziani Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata (P.Iva 05023570723) a San Nicola Home (P.Iva 08382080722), ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per il Centro Diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "L'Abbraccio" ubicato in Bari (BA) alla Via Leoncavallo n. 16, con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione e 30 posti ai fini dell'accreditamento.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime*

domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

- all' art. 9 “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili– Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a. i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b. i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c. i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d. i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state

autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art. 12.5 (norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss. ll) che:

-

1. “I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.
4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
 - a. entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
 - b. entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. *Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data e le relative quote di compartecipazione.*
9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento- APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con Determinazione n. 303 del 21/07/2009 la Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari rilasciava l'autorizzazione al funzionamento alla Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata per il Centro diurno disabili denominato "L'Abbraccio" sito in Bari alla Via Leoncavallo n. 16 per l'accoglienza di 30 utenti.

In data 24/01/2020, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 10.6 e 12.5 del RR 5 del 2019, il legale rappresentante della Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata, titolare dell'autorizzazione al funzionamento per il Centro diurno disabili ex art 60 RR 4/2007 denominato "L'Abbraccio" con sede in Bari alla Via Leoncavallo 16, sottoscriveva preintesa con la Regione Puglia accettando il seguente piano di conversione oggetto delle preintese:

- Conversione di n. 30 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- Conversione di n. 30 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato con la DGR n. 2154/2019.

Con pec del 27/01/2020, il legale rappresentante della Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata, facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava, come da preintesa, al Centro diurno disabili *“L’Abbraccio”* n. 30 posti concedibili ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e n. 30 posti concedibili ai fini dell’accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *“2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento”*.

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava al Centro diurno disabili *“L’Abbraccio”* l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell’approvazione del predetto provvedimento, e in riferimento all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentata ai sensi della DGR n. 2154/2019 dalla Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata, tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Regolamento 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183 4154 del 10/03/2021).

Con pec del 30/06/2021, acquisita al protocollo al n. AOO 183 11150 del 09/07/2021, Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata comunicava di aver ceduto la titolarità, *inter alia*, del Centro diurno disabili *“L’Abbraccio”* e del Centro diurno per soggetti non autosufficienti *“Insieme”* alla società San Nicola Home srl con atto notarile Rep. N. 8319 del 28/04/2021.

Con successiva nota prot. n. AOO 183 15737 del 29/07/2021 la Regione trasmetteva, per il seguito di competenza ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati con nota prot. n. AOO 183_ 4154 del 10/03/2021, incarico per la verifica dei requisiti di cui all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento in capo a San Nicola Home srl, nel rispetto del numero dei posti indicato nella citata nota di incarico.

Con pec del 11/03/2022, l’Avv. Follieri in nome e per conto della Società San Nicola Home srl e della Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata, chiedeva alla Regione Puglia di prendere atto della cessione del ramo d’azienda al fine di permettere il subentro nei contratti con la Asl Bari della cessionaria.

Con nota prot. n. AOO 183 5539 del 04/04/2022 la Regione in riscontro alla predetta nota comunicava che *“già con nota n. 15737 del 2021 la Regione ha provveduto a comunicare ai Dipartimenti di prevenzione incaricati di effettuare le verifiche per il rilascio delle conferme delle autorizzazioni e degli accreditamenti in capo alla Società San Nicola Home srl. Tale comunicazione, sia nella fattispecie de qua sia in quella da Voi richiamata e relativa ad altra società (omissis) è effettuata ai soli fini di permettere ai Dipartimenti delle Asl incaricati di poter accertare il possesso dei requisiti in capo alla società cui l’autorizzazione dovrà essere trasferita e non anche di autorizzare il subentro della stessa nei contratti con la Asl”*.

Con pec del 28/11/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 14997 del 28/11/2022, il Dipartimento di prevenzione Asl Bari riscontrava l'incarico conferito da questa Sezione per la verifica dei requisiti in capo alla San Nicola Home srl comunicando quanto segue: "(...) *esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo in data 03/08/2022 esaminata la successiva integrazione documentale acquisita in corso di sopralluogo e la documentazione integrativa del 04/11/2022 e del 09/11/2022 si esprime **parere favorevole** per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e trasferimento della titolarità del Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili RR 5 del 2019 per 30 posti denominato l'abbraccio, sito in Bari alla Via Ruggiero Leoncavallo n. 16 che possiede i requisiti strutturali generali, i requisiti strutturali e organizzativi minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal RR 5/2019. Ente Titolare e gestore è la Società San Nicola Home (...)*".

Con pec del 16/01/2023, acquisita al protocollo della Sezione al n. AOO 183 923 del 18/01/2023, la San Nicola Home S.r.l., comunicava il conferimento di incarico di responsabile sanitario al Dott. Vito Samarelli specialista in neurologia con decorrenza dal 01/01/2023.

Con pec del 19/05/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 7995 il 24/05/2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, in riferimento alle verifiche di accreditamento effettuate in capo alla San Nicola Home srl, con nota n. 76379 del 19/05/2023, comunicava che: "*Si attesta che la verifica dei requisiti della fase Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con **esito favorevole** nei confronti della struttura di seguito indicata: Centro diurno den 'L'Abbraccio': sedi di Bari – Via str. Privata di via Ruggiero Leoncavallo, n. 16; Ente titolare e gestore: soc. 'San Nicola home srl' (...) Ricettività: per n. 30 p.l. autorizzati all'esercizio e n. 30 p.l. da accreditare. Responsabile Sanitario: Vito Samarelli nato a (...) il 14/06/1959, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 12374, specialista in Neurologia*".

Unitamente al predetto esito venivano inoltrate le Griglie di Autovalutazione della Fase Plan recanti timbro della Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata e sottoscrizione dell'amministratore della stessa Dott. Carfagno Carmelo Fabio.

Quanto alla figura del Responsabile sanitario con pec del 18/09/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 14879 il 19/09/2023, il legale rappresentante della San Nicola Home srl inviava comunicazione con cui, dichiarava ai sensi del DPR 445 del 2000, che il Dott. Vito Samarelli è in possesso "*di esperienza superiore a cinque anni presso strutture sanitarie*" e quindi lo stesso rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dall'art 8 della LR 15 del 2021.

Con pec del 24/01/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia N.0040018/2024 del 24/01/2024, il Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce inviava griglie di autovalutazione firmate dal legale rappresentante della San Nicola Home srl e vidimate dal Dipartimento di Prevenzione. In aggiunta, il Dipartimento allegava la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il dott. Vito Samarelli dichiara di aver prestato attività di medico presso struttura sanitaria riabilitativa per oltre dieci anni.

Con pec del 15/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia N. 234273 del 16/05/2024, Perruggini Antonio comunicava, ai sensi del DPR 445/2000, in qualità di legale rappresentante della San Nicola Home S.r.l. (P.Iva 08382080722) con sede in Bari alla Via Perrone 5, di essere stato nominato Amministratore della San Nicola Home S.r.l. con verbale di assemblea del 5 aprile 2024 iscritto alla C.C.I.A.A di Bari il 10 aprile 2024.

Posto quanto sopra, si propone di:

- Rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento delle titolarità** da S.A.I.A. - Società Servizi Assistenza Integrata per Anziani Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata (P.Iva 05023570723), **ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:**

Titolare: San Nicola Home S.r.l. (P.Iva 08382080722)

Rappresentante legale: Perrugini Antonio

Attività: Centro diurno disabili

Sede legale: Via Perrone 5 – Bari (BA)

Sede operativa: Via Ruggiero Leoncavallo n. 16 – Bari (BA)

Denominazione: “L’Abbraccio”

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

Responsabile sanitario: Dott. Vito Samarelli nato a (...) il 14/06/1959, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari l’11/11/2002, con specializzazione in Neurologia conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 30/10/2008, iscritto all’Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 12374.

Con la precisazione che :

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell’articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*
- VI. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento delle titolarità da S.A.I.A. - Società Servizi Assistenza Integrata per Anziani Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata (P.Iva 05023570723), **ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:**

Titolare: San Nicola Home S.r.l. (P.Iva 08382080722)

Rappresentante legale: Perruggini Antonio

Attività: Centro diurno disabili

Sede legale: Via Perrone 5 – Bari (BA)

Sede operativa: Via Leoncavallo n. 16 – Bari (BA)

Denominazione: *“L'Abbraccio”*

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

Responsabile sanitario: Dott. Vito Samarelli nato a (...) il 14/06/1959, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari l'11/11/2002, con specializzazione in Neurologia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 30/10/2008, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 12374.

Con la precisazione che :

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della S.A.I.A. - Società Servizi Assistenza Integrata per Anziani Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a responsabilità limitata. coop.saia@legalmail.it
- Al legale rappresentante della San Nicola Home S.r.l. sannicolahomesrl@pec.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL Bari direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Bari servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n.14 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di

Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro